

Comune di BIBIANA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) VERSAMENTO DEL SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l'art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

RENDE NOTO

L'imposta grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli (questi ultimi sono però esenti nei comuni situati in zona montana come il comune di Bibiana) ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

**Dal 1° al 16
dicembre P.V.**

dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta deve essere corrisposta mediante:

X conto corrente postale intestato COMUNE BIBIANA ICI SERVIZIO TESORERIA sul c/c postale n. **27648138**;

X modello di versamento «F24».

Tale obbligo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno effettuato il versamento dell'imposta in unica soluzione nel decorso mese di giugno.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 3 ANNUALI.

- In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008:

1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

3° L'esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'imposta, per l'anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata %/oo
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI	5 detrazione d'imposta € 103,29
2	- UNITÀ IMMOBILIARI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AREE FABBRICABILI ED ALTRI FABBRICATI	7
3	- UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO A SOGGETTI CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONI PRINCIPALI <u>previa</u> presentazione della copia del contratto e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	6
4	- UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ABBIANO ACQUISITO LA RESIDENZA IN CASA DI CURA <u>previa</u> presentazione della copia del contratto e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	5

Sono esenti le abitazioni e le relative pertinenze concesse in USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL II GRADO RESIDENTI nell'immobile stesso, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Dalla residenza comunale, li Dicembre 2011

Il Responsabile del Servizio

Timbro